

## COMMISSIONE XIV

## IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

49.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CASALINUOVO

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegno e proposte di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):		AMADEI FERRETTI MALGARI . . . . .	16
Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee (1818);		ARTIOLI ROSSELLA, <i>Relatore</i> . . . . .	3, 4, 17
FERRI ed altri: Disciplina della professione sanitaria di odontoiatra-protesi-dentale (1313);		CAVIGLIASSO PAOLA, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i> . . . . .	7, 8, 10
GARAVAGLIA ed altri: Norme sulla professione sanitaria di odontoiatra-protesi-dentale (1425) . . . . .	3	LUSSIGNOLI FRANCESCO . . . . .	4, 7, 17
CASALINUOVO MARIO, <i>Presidente</i> . . . . .	3, 4, 7 8, 9, 10, 17	MAZZONE ANTONIO . . . . .	4, 6, 8, 16
		PALOPOLI FULVIO . . . . .	6, 9, 10
		POGGIOLINI DANILO . . . . .	5, 9, 10, 16, 17
		<b>Votazione segreta:</b>	
		CASALINUOVO MARIO, <i>Presidente</i> . . . . .	17

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 12,50.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee (1818); e delle proposte di legge Ferri ed altri: Disciplina della professione sanitaria di odontoiatra-protésista dentale (1313); Garavaglia ed altri: Norme sulla professione sanitaria di odontoiatra-protésista dentale (1425).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Ferri ed altri: « Disciplina della professione sanitaria di odontoiatra-protésista dentale »; Garavaglia ed altri: « Norme sulla professione sanitaria di odontoiatra-protésista dentale ».

Ricordo che la I Commissione affari costituzionali ha espresso « parere favorevole all'emendamento sostitutivo dei commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 5, a condizione che lo stesso venga riformulato nel senso di ripristinare le garanzie di autoorganizzazione della professione di odontoiatra, così come previsto nel testo originario dell'articolo 5

del disegno di legge; parere favorevole agli altri emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito ».

Prego il relatore Artioli di riferire sui lavori del Comitato ristretto, riunitosi per valutare il suddetto parere.

ROSSELLA ARTIOLI, *Relatore*. Credo che i lavori del Comitato ristretto, conclusi ieri sera, abbiano seguito il tracciato che già era stato percorso durante la discussione, nel senso che si è ribadita la volontà di pervenire ad un testo unitario da parte di tutti i gruppi.

La I Commissione affari costituzionali ha dato parere favorevole all'emendamento all'articolo 5 nella parte relativa alla ripartizione della rappresentanza negli organi direttivi dell'Ordine, a condizione che gli odontoiatri, all'interno dell'Ordine, possano addivenire ad una autogestione ed autoorganizzazione per quanto riguarda le questioni attinenti alla loro professione.

Credo che gli emendamenti che abbiamo predisposto rispondano pienamente all'esigenza posta dalla I Commissione. Infatti, all'articolo 5 abbiamo aggiunto un comma di talché gli odontoiatri e i medici formino, all'interno dell'Ordine che dovrebbe abbracciare questa loro professione, due commissioni che riguardino in modo esplicito il coordinamento e l'autoregolazione dei problemi attinenti alla professione, e in particolare le lettere f) e g) dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 e una parte della lettera c) per quanto concerne la nomina dei rappresentanti a seconda della professione che qui si vuole ricoprire, nel senso che, se viene richiesto un odontoiatra, è giusto che gli odontoiatri decidano al loro interno la persona che li dovrà rappresentare.

È sorto il problema, che credo sia doveroso mettere a verbale, se dare una

struttura piramidale a queste commissioni, e cioè se definire per legge una presidenza o un coordinamento in tali commissioni. Nello spirito del parere della I Commissione e dopo una discussione dialettica ed approfondita, abbiamo ritenuto di lasciare la formazione di queste commissioni con medici rappresentati da coloro che sono membri del consiglio dell'Ordine e con cinque membri per gli odontoiatri, dando agli stessi, come commissione, la possibilità di organizzarsi in termini piramidali, e cioè di vertice, come meglio credono.

Credo che questo sia un atto di democrazia che va nel senso dell'autoorganizzazione ed autoregolamentazione della professione. Si tiene così fede sia al dettato della condizione posta dalla I Commissione sia alla volontà di creare, sì, un sistema unificato all'interno dello stesso Ordine, ma di dare anche agli odontoiatri una possibilità di autoregolamentazione e di autogestione.

Al secondo comma dell'articolo 5, là dove si dice che la composizione dei consigli direttivi degli ordini provinciali e del comitato centrale della federazione nazionale è aumentata rispettivamente di due unità, per una svista non abbiamo specificato « due unità odontoiatriche », per cui abbiamo formulato un emendamento aggiuntivo delle parole: « individuate tra gli iscritti all'albo degli odontoiatri ».

Credo che questa soluzione coroni il lavoro che abbiamo fatto in questi mesi e ci possa consentire di approvare rapidamente il disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Ricordo che la nostra Commissione aveva approvato in linea di principio, nella seduta del 6 marzo, il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

ART. 1.

*(Titolo professionale).*

È istituita la professione sanitaria di odontoiatra che viene esercitata da coloro

che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato, nonché dai laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso della relativa abilitazione all'esercizio professionale e di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico.

**ANTONIO MAZZONE.** L'Associazione medici dentisti italiani ha espresso una preoccupazione in ordine al diploma di specializzazione, perché oggi il corso dura tre anni, mentre in precedenza era di due anni. Al fine di far rimanere agli atti parlamentari l'interpretazione legislativa, dobbiamo precisare che con il termine « specializzazione » intendiamo riferirci sia alla disciplina attuale sia a quella precedente.

**FRANCESCO LUSSIGNOLI.** Questa interpretazione era sottintesa e lo abbiamo espressamente detto nel corso dell'esame dell'articolo 1.

**ROSSELLA ARTIOLI, Relatore.** Sono d'accordo.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione in via definitiva l'emendamento sostitutivo dell'articolo 1.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 5. Ricordo che la nostra Commissione aveva approvato in linea di principio, nella seduta del 13 marzo, il seguente emendamento:

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

« L'Ordine provinciale dei medici e la Federazione nazionale dei medici assumono rispettivamente la denominazione di "Ordine provinciale dei medici e degli odontoiatri" e di "Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri" ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Ricordo che la nostra Commissione aveva approvato, in linea di principio, in una precedente seduta, il seguente emendamento all'articolo 5:

*Sostituire il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma con i seguenti:*

La composizione dei consigli direttivi degli ordini provinciali e del Comitato centrale della Federazione nazionale di cui al primo comma dell'articolo 2 e del secondo comma dell'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, è aumentata rispettivamente di due unità.

Detta composizione è ulteriormente aumentata di una unità per ogni mille nuovi iscritti nell'Albo degli odontoiatri oltre i primi mille iscritti, con il limite massimo di cinque componenti aggiuntivi, per i consigli direttivi, e, oltre i primi diecimila iscritti, di una unità per ogni diecimila nuovi iscritti per il comitato centrale della Federazione nazionale, con il limite massimo di 4 componenti aggiuntivi.

Qualora nel consiglio direttivo dell'Ordine o nel comitato centrale non risulti eletto un numero di iscritti nell'Albo degli odontoiatri almeno pari al maggior numero di componenti previsto dal comma precedente, agli ultimi degli eletti tra gli iscritti nell'Albo dei medici chirurghi subentrano di diritto gli iscritti nell'Albo degli odontoiatri che hanno registrato il maggior numero di voti.

Il Presidente del seggio elettorale dà attuazione alla disposizione di cui sopra in sede di proclamazione dei risultati delle elezioni.

Per l'elezione del comitato centrale della Federazione nazionale ciascun presidente di Ordine provinciale dispone di un voto per ogni 200 iscritti o frazione di 200 iscritti complessivamente negli albi dei medici e degli odontoiatri.

Entro 60 giorni dall'elezione di tutti i componenti dei consigli direttivi degli

ordini ai sensi del comma precedente il Presidente della Federazione nazionale convoca il Consiglio nazionale degli ordini per l'elezione dei componenti del Comitato centrale di cui all'articolo 5, terzo comma, con le modalità di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 ».

DANILO POGGIOLINI. A mio avviso, le modifiche che sono state apportate all'articolo 5 e, in genere, all'intera normativa di questo provvedimento sono il frutto di un equivoco di fondo che mi auguro sia risolto, appena possibile, con l'approvazione di una legge *ad hoc*. L'equivoco riguarda il fatto se gli odontoiatri debbano o meno considerarsi medici in possesso di una particolare specializzazione (e, quindi, come tali da iscriversi all'Ordine dei medici) oppure no. È evidente che, in caso affermativo, questi avrebbero diritto a godere di un trattamento ed uno *status* giuridico pari a quello dei medici chirurghi. È altrettanto evidente che, in caso negativo, così come hanno giustamente osservato il presidente della I Commissione affari costituzionali, onorevole Labriola, e l'onorevole Palopoli, membro di questa Commissione, nel corso della discussione sulle linee generali del provvedimento, gli odontoiatri verranno a costituire una professione distinta da quella dei medici chirurghi; una professione con una propria autonomia che — voglio ribadirlo — la normativa che stiamo esaminando viene, di fatto, a limitare fortemente.

Fatte queste considerazioni, non posso non dare — però — atto al Governo e al relatore dei notevoli sforzi compiuti per modificare il testo originario del provvedimento di legge, allo scopo di ricercare una soluzione che consentisse alla categoria una sua pur limitata autonomia e la presenza obbligatoria di almeno due odontoiatri nel consiglio dell'Ordine dei medici.

Ciò nonostante, riconosciuto il netto miglioramento — come ho appena detto — della normativa rispetto alla sua formulazione originaria, ritengo che essa, allo stato delle cose, contenga soluzioni ancora ibride che verranno ad evidenziarsi in sede attuativa della legge. Una delle conseguenze, ad esempio, sarà che nell'albo degli odontoiatri risulteranno iscritti soltanto i giovani laureati in questa disciplina e che tutti i medici chirurghi, non specialisti in odontoiatria, avranno diritto, per almeno cinque anni, di rimanere iscritti nel suddetto albo.

In ogni caso, sarà solo la pratica a dimostrare la validità o meno del provvedimento di legge e a suggerire le eventuali modifiche da adottarsi in futuro.

FULVIO PALOPOLI. Anch'io ritengo — così come ha detto poc'anzi l'onorevole Poggiolini — che, in questa sede, si sia cercato da parte di tutti di risolvere nel miglior modo possibile situazioni complicate riguardanti gli operatori sanitari. C'è da considerare, tra l'altro, che gli ordini professionali in materia sono stati istituiti quando le professioni erano, per così dire, già da tempo « consolidate » e che ora ci troviamo a dover regolamentare una professione nuova con degli specialisti che hanno appena terminato gli studi. Non è stato certo il gruppo comunista, al quale appartengo, a presentare un provvedimento di legge tendente ad istituire un ordine professionale unico per i laureati in odontoiatria e in medicina e chirurgia, bensì il Governo! D'altra parte, non dobbiamo dimenticare che i medici chirurghi, al di là delle difficoltà che dovranno affrontare, avranno il particolare compito di « seguire » i primi laureati in odontoiatria. Una soluzione questa che varrà la pena di sperimentare nella pratica. È per questa ragione che abbiamo aderito alla proposta formulata in tal senso dal Governo e che ci auguriamo i fatti dimostrino positiva. Resta da dire che la soluzione del problema riguardante gli operatori sanitari laureati in odontoiatria e in medicina e chirurgia, così come prospettata da questa normativa, non ci sod-

disfa e alimenta ancora di più preoccupazioni già manifestate in questa sede. Non era questo il nostro intendimento; noi intendevamo dare sì uno spazio per l'opzione, ma riducendolo quantitativamente nel tempo, per risolvere più rapidamente questo problema. Tuttavia, nei limiti — che tutti quanti vediamo — della soluzione che presenta in partenza questa difficoltà, riteniamo che (favoriti anche dal parere della Commissione affari costituzionali) si sia scelta la strada che affida una parte consistente ed importante della gestione della categoria ad un organismo complesso e sperimentato (divenuto adesso l'Ordine dei medici e degli odontoiatri) e nello stesso tempo, per la parte più strettamente di competenza della professione, alla categoria stessa attraverso questa istituzione della commissione.

Riteniamo che la soluzione sia positiva, per quanto può esserlo una soluzione di un problema oggettivamente difficile da risolvere in modo tale da non lasciare incertezze e perplessità. Per questo il mio gruppo voterà a favore dell'emendamento presentato dal relatore. Naturalmente, riteniamo che molte delle preoccupazioni dell'onorevole Poggiolini non sarebbero meglio risolte se in questo momento prendessimo una strada diversa da quella che abbiamo scelto.

ANTONIO MAZZONE. Ho delle perplessità di carattere costituzionale sul modo in cui è stato formulato questo articolo 5, perché non so quanto questa commissione (che si forma per elezione diretta, come se si trattasse di rappresentanti di un Ordine diverso) si possa conciliare costituzionalmente con il principio ordinatore della libera professione e del Consiglio dell'Ordine. Ero favorevole alla prima formulazione, ma questo è un esperimento che abbiamo il dovere di fare, anche in seguito ai rilievi della I Commissione.

Forse il tentativo (voglio dirlo soprattutto all'onorevole Poggiolini) di dare spazio all'autonomia degli odontoiatri per quanto riguarda la gestione della disciplina può darsi che spinga i medici che praticano l'odontoiatria ad iscriversi al-

l'Albo degli odontoiatri, avendo oggi una specificità diversa da quella precedente. Si iscriveranno soltanto i laureati in odontoiatria, ma è possibile che possano iscriversi anche prima dei 5 anni molti medici che esercitano l'odontoiatria (sappiamo che ci sono migliaia di medici che esercitano esclusivamente l'odontoiatria). Da ciò deriva la mia perplessità sull'articolo 19, che ritengo sia stato un errore da parte della Commissione. Non dimentichiamo che anche gli specialisti vanno ad arricchire l'Albo degli odontoiatri con la doppia iscrizione. Può darsi che questa autonomia incentivi soprattutto i medici, e che ci possa portare ad un ripensamento nel corso degli anni, anche per andare incontro ad una giusta esigenza, che però non ho avvertito da parte degli stessi laureati in odontoiatria, quella di avere un Ordine a parte. Infatti, i laureati in odontoiatria hanno sempre tenuto a precisare in questa sede che intendevano essere inglobati in un unico Ordine, l'Ordine dei medici e degli odontoiatri.

Ci rendiamo conto delle perplessità dell'onorevole Poggiolini, ma anche del fatto che siamo in fase sperimentale. Esiste una anomalia tra i 5 e i 6 anni previsti rispettivamente per la laurea in odontoiatria e per quella in medicina e la non possibilità da parte degli odontoiatri di poter eventualmente accedere al corso di laurea in medicina, a differenza dei laureati in medicina che accedono all'Albo attraverso la specializzazione; su questa anomalia potrà intervenire in futuro il legislatore. Oggi c'è l'urgenza di approvare il provvedimento, quindi nonostante tutte le perplessità il nostro voto sarà favorevole.

FRANCESCO LUSSIGNOLI. Sono favorevole alla nuova formulazione dell'articolo 5, non avendo la certezza che tutto funzionerà al meglio, ma avendo invece la convinzione che da parte di questa Commissione, del relatore e del rappresentante del Governo, rispetto alle esigenze che sono state prospettate dalle stesse associazioni e dall'Ordine, si è cercato di arrivare ad una soluzione che consentisse

di affrontare (non so per quanto tempo) un problema che ormai da un anno attende una soluzione.

Ripeto, a prescindere da quello che sarà il giudizio che fra uno o due anni saremo in grado di dare su questa legge (se legge diventerà, come ci auguriamo), riteniamo di dover sottolineare in positivo lo sforzo che è stato compiuto, pur rendendoci conto che il problema (soprattutto quello cui fa riferimento l'articolo 5 e in parte l'articolo 19) è per sua natura molto complesso. Può darsi che in futuro, anche sulla base dell'esperienza, si trovino soluzioni diverse. Ritengo che lo sforzo compiuto sia il massimo possibile, e in buona parte dovrebbe rispondere alle esigenze delle quali ci siamo fatti carico ascoltando le associazioni; sicuramente abbiamo fatto tesoro anche di alcune considerazioni e del parere della I Commissione.

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. A nome del Governo, esprimo parere favorevole sugli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 5. 4 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dei commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, nel testo di cui ho dato precedentemente lettura, con la modifica testé apportata al secondo comma.

(È approvato).

Ricordo che in una precedente seduta avevamo approvato in linea di principio il seguente emendamento:

*All'articolo 5, sopprimere l'ultimo comma.*

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Artioli, ha presentato il seguente emendamento, volto a soddisfare la condizione contenuta nel pa-

rere della I Commissione affari costituzionali:

*Dopo l'ultimo comma aggiungere i seguenti:*

In seno ai consigli direttivi degli Ordini provinciali e del Comitato centrale della Federazione nazionale sono istituite commissioni costituite da componenti medici e da componenti odontoiatri iscritti ai rispettivi albi professionali.

Le commissioni esercitano le attribuzioni di cui alle lettere f) e g) dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alla lettera c) del medesimo articolo, quando le designazioni riguardino competenze della specifica professione.

La commissione per gli iscritti all'Albo dei medici si compone dei membri del Consiglio dell'ordine iscritti al medesimo Albo.

La commissione per gli iscritti all'Albo degli odontoiatri si compone di cinque membri iscritti nel medesimo Albo, eletti a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni. I primi eletti entrano a far parte del consiglio dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri a norma dei precedenti commi secondo e terzo.

5. 5.

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 con le modifiche testè apportate.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 19.

Ricordo che la nostra Commissione aveva approvato, in linea di principio, nella seduta del 13 marzo, il seguente emendamento:

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

Nella prima applicazione della presente legge, i laureati in medicina e chirurgia iscritti al relativo corso di laurea anteriormente al 28 gennaio 1980, abilitati all'esercizio professionale, hanno facoltà di optare per l'iscrizione all'Albo degli odontoiatri ai fini dell'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2. Tale facoltà va esercitata entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ANTONIO MAZZONE. Ribadisco il voto contrario del gruppo del MSI-destra nazionale, perché l'articolo 19 è in contrasto con l'articolo 18. Infatti, quest'ultimo prevede che, per l'esercizio della professione di odontoiatria in Europa, sia sufficiente un attestato, rilasciato dal Ministero della sanità a coloro che abbiano iniziato in Italia la loro formazione di medico anteriormente al 28 gennaio 1980, che dichiarino che essi si sono effettivamente e lecitamente dedicati nel nostro paese, a titolo principale, all'attività professionale di odontoiatra. Con l'articolo 19, invece, vietiamo ai laureati in medicina e chirurgia, che intendessero rimanere iscritti all'albo dei medici, di esercitare la professione di odontoiatra. Avremmo pertanto l'assurdo anche tecnico, non so come risolvibile, che in Italia un medico sarà iscritto nell'albo dei medici e farà regolarmente il medico chirurgo, mentre in Germania e in Francia potrà fare l'odontoiatra.

Mi auguro che la Commissione voglia correggere questa stortura, e che quindi vi sia una respiscenza da parte dei colleghi, e, in caso contrario, che il Senato, che per fortuna esaminerà questo provvedimento, a differenza di quanto ha fatto ingiustamente per i precari, modifichi lo articolo.

Ricordo che in un emendamento, respinto dalla Commissione, avevamo previ-



sto per i laureati in medicina e chirurgia, che avessero iniziato la loro formazione di medico anteriormente al 28 gennaio 1980, la possibilità di ottenere un attestato, rilasciato dal Ministro della sanità, per esercitare l'attività odontoiatrica in Europa. In sostanza, si poteva dare la possibilità a tutti i medici di essere iscritti e nell'albo dei medici e in quello degli odontoiatri, come avviene per gli specialisti.

Per tutti questi motivi votiamo contro l'articolo 19.

DANILO POGGIOLINI. Intervengo per ribadire che i laureati in medicina e chirurgia che, a norma delle leggi vigenti, da anni svolgono anche l'attività di odontoiatra non possono essere chiamati a decidere entro cinque anni se fare l'odontoiatra, rinunciando alla laurea in medicina e chirurgia, al diritto di scrivere le ricette e a tutto quello che consente l'abilitazione, oppure restare medico rinunciando a fare l'odontoiatra, cosa che hanno fatto nel rispetto delle leggi dello Stato per tanti anni. Questa è una delle più grosse incongruenze del provvedimento, per cui confermo il voto contrario.

FULVIO PALOPOLI. Ripeto le ragioni per cui abbiamo votato contro questo testo: a differenza del collega Poggiolini, riteniamo che, restando valido il diritto ad esercitare una professione quando si è laureati in un corso di studio che preveda la possibilità di questo esercizio, una volta che muti il quadro generale, non si possa non tenerne conto, pur restando fermo il principio che quel diritto è acquisito. Inoltre, nell'interesse soprattutto della comunità servita da questi professionisti, è opportuno che un professionista svolga un'attività e non certo diverse.

DANILO POGGIOLINI. A partire da oggi e non da ieri.

FULVIO PALOPOLI. Infatti, lo stiamo definendo con questa legge. Un elementare problema di correttezza ci impone di

non far valere il nostro numero, la nostra tradizionale presenza in questa Commissione rispetto ai colleghi assenti, per cui in questo caso ci asteniamo, pur essendo contrari, affinché il provvedimento possa concludere il proprio iter ed essere approvato in via definitiva.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Palopoli.

Pongo in votazione in via definitiva l'emendamento sostitutivo del primo comma.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 19 con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Ricordo che la nostra Commissione aveva approvato in linea di principio, in una precedente seduta, il seguente articolo aggiuntivo 19-bis:

#### ART. 19-bis.

Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi a norma dell'articolo 63, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le attribuzioni degli odontotecnici addetti ai presidi e servizi delle unità sanitarie locali.

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 20. Ricordo che la nostra Commissione aveva approvato in linea di principio, in una precedente seduta, il seguente emendamento all'articolo 20:

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

Nella prima attuazione della presente legge, il Consiglio provinciale dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri provvede

alla iscrizione degli odontoiatri per la prima formazione dell'Albo professionale.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Ricordo che la nostra Commissione aveva approvato in linea di principio, in una precedente seduta, il seguente emendamento all'articolo 20:

*Sopprimere il secondo comma.*

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Ricordo che la nostra Commissione aveva approvato in linea di principio, in una precedente seduta, il seguente emendamento all'articolo 20:

*Sostituire il terzo comma con il seguente:*

« Entro e non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri indice l'assemblea degli iscritti nell'Albo degli odontoiatri la quale provvede alla elezione dei componenti del Consiglio di cui all'articolo 5, secondo comma, con le modalità di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, numero 233, e successive modifiche ed integrazioni ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, numero 221 ».

FULVIO PALOPOLI. Ritengo che al secondo comma dell'articolo 5 sia opportuno sostituire la parola unità con l'altra, membri, formulando l'ultima parte del comma in questo modo: « membri iscritti all'albo degli odontoiatri ».

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente subemendamento resosi necessario a fini di coordinamento:

*All'articolo 5, secondo comma, sostituire la parola: « unità » con la parola:*

*« membri » ed aggiungere le seguenti: « iscritti all'albo degli odontoiatri ».*

5. 4.

DANILO POGGIOLINI. Desidero far presente che a seguito dell'approvazione dell'articolo 5 con le modificazioni resesi necessarie per dare attuazione alla condizione contenuta nel parere della I Commissione, occorre modificare il terzo comma dell'articolo 20 (comma che diviene secondo, dopo la modifica testé apportata).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Artioli, Lussignoli, Poggiolini e Palopoli hanno presentato il seguente subemendamento:

*Al terzo comma, dopo le parole: « dei componenti del Consiglio », aggiungere le seguenti: « e della commissione per gli iscritti all'Albo degli odontoiatri », e sopprimere le parole: « secondo comma », successive alle parole: « articolo 5 ».*

20. 4.

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità.* A nome del Governo, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Artioli ed altri.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo del terzo comma, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 20, con la modifica apportata.

(È approvato).

Passiamo agli allegati al disegno di legge.

Pongo in votazione gli allegati A, B e C che, a seguito delle modifiche apportate nella seduta del 6 marzo scorso, risultano essere del seguente tenore:

ALLEGATO A.

Titoli di dentista:

a) nella Repubblica federale di Germania:

Zahnarzt;

b) in Belgio:

Licencié en science dentaire/Licentiaat in de tandheelkunde;

c) in Danimarca:

Tandlaege;

d) in Francia:

Chirurgien-dentiste;

e) in Irlanda:

dentist, dental practitioner o dental surgeon;

f) in Italia:

odontoiatra;

g) nel Lussemburgo:

médecin-dentiste;

h) nei Paesi Bassi:

Tandarts;

i) nel Regno Unito:

dentist, dental practitioner o dental surgeon;

j) in Grecia:

όδοντίατρος ή χειροϋόγος όδοντίατρος

## ALLEGATO B.

## 1) Diplomi, certificati ed altri titoli di dentista:

## a) in Germania:

1. « Zeugnis über die zahnärztliche staatsprüfung » (certificato dell'esame di Stato in odontoiatria), rilasciato dalle autorità competenti;

2. Gli attestati delle autorità competenti della Repubblica Federale di Germania che certificano l'equipollenza dei diplomi rilasciati dopo l'8 maggio 1945 dalle autorità competenti della Repubblica democratica tedesca con quelli enumerati *sub* 1;

## b) in Belgio:

Diplôme légal de licencié en science dentaire/wettelijk diploma van licentiaat in de tandheelkunde (diploma legale di « Licencié en science dentaire/licentiaat in de tandheelkunde ») rilasciato dalle facoltà di medicina delle università o dalla commissione centrale, o dalle commissioni di Stato per l'insegnamento universitario;

## c) in Danimarca:

« Bevis for tandlaegeeksamen (kandidateksamen) » (diploma di dentista) rilasciato dalle scuole odontoiatriche, accompagnato dal documento attestante che l'interessato ha esercitato le funzioni di assistente per la durata richiesta, rilasciato dal « Sundhedsstyrelsen » (Istituto nazionale della sanità);

## d) in Francia:

1. « Diplôme d'état de chirurgien-dentiste » (diploma di Stato di « chirurgien-dentiste ») rilasciato fino al 1973 dalle facoltà di medicina o dalle facoltà miste di medicina e farmacia delle università;

2. « Diplôme d'état de docteur en chirurgie dentaire » (diploma di Stato di dottore in chirurgia dentaria), rilasciato dalle università;

## e) in Irlanda:

diploma di:

« Bachelor in dental science (B. dent. sc.) »;

« Bachelor of dental surgery (BDS) »;

Segue: ALLEGATO B.

« Licentiate in dental surgery (LDS) »;

rilasciato dalle università o dal « Royal college of surgeons in Ireland »;

f) in Italia:

« diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria » accompagnato dal diploma di abilitazione all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria rilasciato dalla commissione di esame di Stato;

« diploma di laurea in medicina e chirurgia accompagnato dal diploma di abilitazione all'esercizio professionale e dalla specializzazione in campo odontoiatrico »;

g) nel Lussemburgo:

« Diplôme d'état de docteur en médecine dentaire délivré par le jury d'examen d'état » (diploma di Stato di dottore in odontoiatria rilasciato dalla commissione d'esame di Stato);

h) nei Paesi Bassi:

« Universitair getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd tandartsexamen » (certificato universitario che attesta il superamento dell'esame di dentista);

i) nel Regno Unito:

diploma di:

« Bachelor of dental surgery (BDS o B. CH. D.) »;

« Licentiate in dental surgery (LDS) » rilasciato dalle Università o dai « Royal colleges »;

l) in Grecia:

πτυχίο ὀδοντιατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου

## ALLEGATO C.

Diplomi, certificati ed altri titoli di dentista specialista propri a due o più Stati membri:

## I. ORTODONZIA:

nella Repubblica Federale di Germania:

« Fachzahnärztliche Anerkennung für kieferorthopädie » (certificato di ortodonzia) rilasciato dalle « Landes Zahnärztekammern » (Camere dei dentisti dei « Länder »);

in Danimarca:

« Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlaege i ortodonti » (certificato che conferisce il titolo di dentista specialista in ortodonzia) rilasciato dal « Sundhedsstyrelsen » (Istituto nazionale della sanità);

in Francia:

titolo di specialista in ortodonzia rilasciato dall'autorità competente a tal fine riconosciuta;

in Irlanda:

« Certificate of specialist dentist in orthodontics » (diploma di dentista specialista in ortodonzia), rilasciato dall'autorità competente a tal fine riconosciuta dal Ministero competente;

nei Paesi Bassi:

« Getuigschrift van erkenning en inschrijving als orthodontist in het specialistenregister » (certificato attestante che l'interessato è riconosciuto e iscritto come specialista in ortodonzia nel registro degli specialisti), rilasciato dalla « Specialisten-registratiecommissie » (R. R. C.), commissione di registrazione degli specialisti;

nel Regno Unito:

« Certificate of completion of specialist training in orthodontics » (certificato attestante la formazione di specialista in ortodonzia), rilasciato dall'autorità competente a tal fine riconosciuta.

Segue: ALLEGATO C.

## II. CHIRURGIA ODONTOSTOMATOLOGICA:

nella Repubblica Federale di Germania:

« Fachzahnärztliche Anerkennung für oralchirurgie/mundchirurgie » (attestazione di dentista specializzato in chirurgia odontostomatologica), rilasciata dalle « Landes Zahnärztekammern » (Camere dei dentisti dei « Länder »);

in Danimarca:

« Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlaege i hospitalsodontologi » (certificato che conferisce il titolo di dentista specialista in odontologia ospedaliera), rilasciato dal « Sundhedsstyrelsen » (Istituto nazionale della sanità);

in Irlanda:

« Certificate of specialist dentist in oral surgery » (diploma di dentista specialista in chirurgia odontostomatologica), rilasciato dall'autorità competente a tal fine riconosciuta dal ministro competente;

nei Paesi Bassi:

« Getuigschrift van erkenning en inschrijving als kaakchirurg in het specialistenregister » (certificato attestante che l'interessato è riconosciuto e iscritto come specialista in odontostomatologia nel registro degli specialisti), rilasciato dalla « Specialisten-registratie-commissie (S. R. C.) » (Commissione di registrazione degli specialisti);

nel Regno Unito:

« Certificate of completion of specialist training in oral surgery » (certificato attestante la formazione di specialista in chirurgia odontostomatologica), rilasciato dall'autorità competente a tal fine riconosciuta.

(Sono approvati).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

ANTONIO MAZZONE. Dichiaro il voto favorevole del gruppo del Movimento sociale-destra nazionale, anche se mantengo delle perplessità sul contrasto tra gli articoli 18 e 19; raccomando alla Commissione sanità del Senato di rivedere tali articoli. Questo provvedimento, anche se un po' raffazzonato nella parte riguardante la composizione dell'Ordine, merita un voto favorevole, perché è necessario dare agli studenti laureatisi l'anno scorso la possibilità di poter finalmente esercitare la professione di odontoiatra.

MALGARI AMADEI FERRETTI. Oggi ci rendiamo conto che il provvedimento che stiamo per approvare è molto più difficile e complesso di quanto potesse apparire all'inizio. Siamo consapevoli che alcune norme contenute in questo testo sono di carattere sperimentale, per certi aspetti persino transitorio, in assenza di altri provvedimenti di carattere più generale e complessivo. Mi riferisco in particolare, ad esempio, alla necessità di addivenire alla approvazione di una legge organica per la riforma degli studi della facoltà di medicina; mi riferisco alla legge sulle incompatibilità, che ormai sempre di più vengono poste sul tappeto con molta urgenza, e alla riorganizzazione delle professioni e, quindi, degli ordini complessivamente.

In questo momento mi sembra che con tutti gli sforzi che si sono compiuti, con gli equilibri che siamo riusciti ad ottenere, si dà una risposta al problema essenziale della regolamentazione di questa nuova professione che altrimenti non poteva essere esercitata; di qui l'urgenza dell'approvazione di questo provvedimento. Anzi, desidero lanciare l'auspicio che i colleghi del Senato possano fare più in fretta di quanto non abbiamo fatto noi, utilizzando — se vorranno — perfino il materiale che abbiamo prodotto in queste settimane di discussione.

Il gruppo comunista, quindi, voterà a favore del provvedimento. Poi ci confron-

teremo su altri provvedimenti che vanno molto al di là di questo; infatti, ci interessano gli odontoiatri, gli ordini e l'organizzazione, ma quello che deve prevalere ancora una volta in questa materia è il fornire alla collettività delle certezze per una qualità migliore e superiore dei servizi, per garantire gli utenti che ne hanno bisogno.

DANILO POGGIOLINI. Eravamo consapevoli fin dall'inizio dei lavori della delicatezza e complessità del provvedimento e della necessità di modificare radicalmente il testo presentato dal Governo, come del resto è stato fatto. Per questa ragione avevamo proposto che il Governo presentasse un decreto limitato a concedere il diritto ai giovani odontoiatri laureati di esercitare la professione. Ciò non è stato fatto e questi giovani sono stati penalizzati ingiustamente, in quanto sono stati costretti a non lavorare pur avendo la laurea in odontoiatria. Per questo è necessario che il provvedimento sia approvato, ma per tutto quello che ho detto, e che non sto a ripetere, nel corso della discussione degli emendamenti all'articolo 5, non siamo soddisfatti dello stesso, per cui il nostro voto sarà di astensione augurandoci che, una volta presa questa strada, il disegno di legge venga approvato anche dal Senato, in modo che i giovani possano lavorare e sperimentare anche questo, convinti come siamo che sia necessario riordinare radicalmente le leggi sugli ordini professionali e che non sia il caso, come spesso succede in Italia, di distruggerli prima del loro riordino. Mi auguro che il provvedimento non distrugga l'Ordine dei medici, perché il testo è stato nettamente migliorato rispetto alla prima stesura che aveva in sé questo pericolo. Per questo voglio ancora una volta dare atto al Governo e al relatore di essersi molto impegnati nella discussione (l'onorevole Artioli anche con molte aperture), così come tutte le parti politiche di maggioranza e di opposizione. Si trattava di un provvedimento più tecnico che politico e tutti abbiamo fatto il nostro sforzo.



FRANCESCO LUSSIGNOLI. Abbiamo espresso le nostre valutazioni nel corso della discussione generale e dell'esame dei singoli articoli. Soprattutto in occasione della votazione dell'articolo 5 ho avuto modo di fare alcune considerazioni alle quali mi riallaccio per esprimere il voto favorevole del gruppo democristiano al disegno di legge nel suo complesso, facendo presente al collega Poggiolini, che ha auspicato l'approvazione del provvedimento, che la legge, per essere approvata, non ha bisogno di astensioni, ma di voti favorevoli.

DANILO POGGIOLINI. Se mancasse il voto, voteremmo a favore, ma siccome c'è l'unanimità, con la nostra astensione dichiariamo una posizione politica. Desidero che questo resti a verbale.

ROSSELLA ARTIOLI, *Relatore*. Dichiaro il voto favorevole del gruppo socialista.

PRESIDENTE. Ringrazio tutti i colleghi e il relatore per l'impegno profuso nella discussione del disegno di legge e anche il sottosegretario Cavigliasso che abbiamo avuto il piacere di avere con noi fino alla conclusione dei lavori.

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del provvedimento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### **Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee » (1818).

Presenti . . . . .	23
Votanti . . . . .	21
Astenuti . . . . .	2
Maggioranza . . . . .	11
Voti favorevoli . . . . .	20
Voti contrari . . . . .	1

*(La Commissione approva).*

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1818, risultano assorbite le proposte di legge Ferri ed altri (1313), Garavaglia ed altri (1425).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Amadei Ferretti, Anselmi, Armellin, Artioli, Benevelli, Calonaci, Casalnuovo, Di Giovanni, Garavaglia, Gelli, Giovagnoli Sposetti, Guerzoni, Lussignoli, Mainardi Fava, Mazzone, Montanari Fornari, Muscardini Palli, Palopoli, Pastore, Rinaldi, Seppia.

*Si sono astenuti:*

Barontini, Poggiolini.

**La seduta termina alle 14,10.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---